SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

04A11871

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 23 luglio, del 28 settembre e del 18 novembre 2004, con le quali il presidente della regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione socio economico-ambientale determinatasi in conseguenza dell'interrimento dei canali portuali di grande navigazione nella laguna di Venezia che ne pregiudica gravemente la navigabilità, anche sotto l'aspetto della sicurezza, evidenziando altresì la necessità di provvedere urgentemente alla rimozione dei sedimenti depositatisi nei canali lagunari, il cui grave inquinamento costituisce una rilevante causa di rischio igienico-sanitario e ambientale aggravato dal fatto che l'innalzamento dei fondali e il traffico dei natanti ne favoriscono la movimentazione e diffusione;

Viste le note del 22 ottobre 2004 del sindaco di Venezia, del 9 novembre 2004 dell'autorità portuale di Venezia, del 15 novembre 2004 del magistrato alle acque di Venezia con le quali, in relazione alle problematiche sollevate dalla regione Veneto, si concorda sull'opportunità di dichiarare lo stato di emergenza;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere o dispiegabili dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto in tempi correlati alla gravità della stessa;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, espressa con nota del 12 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11952

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, è stato interessato nel mese di ottobre 2004 da un movimento franoso che ha generato una profonda voragine nella zona di via Limbara e nelle zone limitrofe;

Considerato, altresì, che il predetto fenomeno ha determinato la necessità di provvedere allo sgombero di abitazioni, alla chiusura di esercizi commerciali, ed all'evacuazione di edifici scolastici;

Considerato inoltre che tale fenomeno, causato dalla instabilità di un antico canale sotterraneo che attraversa il centro abitato del paese di Bonorva, ha determinato una grave situazione di rischio di ulteriori movimenti franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione autonoma della Sardegna pervenuta con nota prot. n. 7796 dell'11 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2004.

Modalità di partecipazione al «Concorso pronostici Enalotto. Giocate a caratura speciali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 ed, in particolare, l'art. 5 che consente la possibilità di effettuare giocate sistematiche denominate «a caratura»;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto regolamento prevedendo la facoltà di partecipare al gioco tramite schede per giocate a caratura speciali emesse da un punto vendita gestito dal concessionario e commercializzate dai ricevitori, al fine di incrementare i volumi di gioco attraverso l'ottimizzazione del gioco sistemistico, di aumentare le garanzie di sicurezza del gioco e di tutela del giocatore derivanti dalla gestione centralizzata della particolare tipologia di giocata denominata «a caratura»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di partecipazione al concorso a pronostici Enalotto attraverso giocate a caratura speciali.

Art. 2.

Modalità di effettuazione e di ripartizione delle giocate

1. Le giocate a caratura speciali, normali o sistemistiche, emesse da un punto di vendita centrale gestito dal concessionario, sono commercializzate attraverso la rete dei punti di raccolta autorizzati dal concessionario stesso.

2. Il punto di vendita centrale effettua le giocate a caratura speciali certificate dalla Commissione di controllo come previsto dal Regolamento ufficiale dell'Enalotto.

3. È consentita, dopo la convalida delle giocate da parte del concessionario, la stampa differita delle cedole di caratura speciali da parte del ricevitore, purché venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso cui la giocata si riferisce.

Art. 3.

Caratteristiche delle giocate a caratura speciali

1. La giocata a caratura speciale per il concorso a pronostici Enalotto non può essere inferiore a 20 combinazioni unitarie, né può essere superiore a 5.000.000 di combinazioni unitarie.

2. Per ogni giocata a caratura speciale, i terminali di gioco emetteranno tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della convalida.

3. Il numero delle cedole di caratura speciali è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 999.

4. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal sistema centrale del concessionario, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciali.

5. Le giocate a caratura speciali non sono annullabili.

Art. 4.

Contenuto della cedola di caratura speciale

1. La cedola di caratura speciale contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita centrale che ha convalidato la giocata;

c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura;

d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici Enalotto;

e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero delle combinazioni unitarie accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale attribuito dal sistema centrale del concessionario;

i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;

l) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

m) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di convalida della giocata, assegnati dal sistema centrale del concessionario;

n) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.

2. Il concessionario è autorizzato a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciali, ferma restando l'unicità dei contenuti delle stesse.

Art. 5.

Determinazione e riscossione delle vincite

1. La quota di vincita realizzata con la giocata a caratura speciali è costituita dal quoziente tra l'importo dei premi conseguiti con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse.

2. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta.

Art. 6.

Adempimenti del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di sistemi a caratura speciali l'aggio previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il concorso a pronostici Enalotto.

2. Il punto di vendita centrale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole di sistema a caratura speciali non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati, riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate e risponde degli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente.

Art. 7.

Disposizioni applicabili

1. Alle giocate a caratura speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite da AAMS per la risoluzione delle problematiche di stampa dei sistemi a caratura dei concorsi pronostici su base sportiva.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento del concorso a pronostici Enalotto.

Roma, 14 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 289

04A11862

DECRETO 20 novembre 2004.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2003) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8082, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 è risultata pari a +2,5;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8083, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004-dicembre 2004 è risultata pari a +1,9, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2004 la variazione pari a +0,1 dell'indice del mese di settembre 2004 e per i mesi di novembre e dicembre 2004 la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 è determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A11979

DECRETO 3 dicembre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Gallaher Italia S.r.l., Imperial Tobacco S.A., International Tobacco Agency S.r.l. e Altadis S.A.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	120,00	140,00	1,40
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	128,00	140,00	3,50
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	120,00	140,00	1,40
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	128,00	140,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	170.00	190,00	3,80
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	128,00	144,00	3,60
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	128,00	144,00	3,60
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	185,00	3,70
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	190,00	3,80
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	190,00	3,80
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	145,00	1,45
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	145,00	1,45
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES PLATINUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MAYFAIR SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MEMPHIS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
MEMPHIS SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MEMPHIS SKY BLUE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MEMPHIS STRATO-BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
REYNOLDS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
REYNOLDS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
REYNOLDS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
SILK CUT YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMAZONE GUARANA"	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	180,00	1,80
BLACK DEATH FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
DE BRUINE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	140,00	2,80
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAPRI	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
CAPRI MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
CAPRI SUPREME	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
LUCKY STRIKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS AZZURRE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS BIONDE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS BIONDE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS BIONDE	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MS CHIARE	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS CHIARE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS CHIARE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS CLUB L	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MS D	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS D	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS D	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS G	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS G	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS G	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MS P	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS P	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS P	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS ROSSE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS ROSSE	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MS ROSSE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS T	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS T	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS T	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
PALL MALL AMBER KS 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL AZURE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
PRINCE ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PRINCE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	145,00	1,45
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	145,00	1,45
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	145,00	1,45
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
WINFIELD 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150,00	3,75
WINFIELD 25's BLUE	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150,00	3,75
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 138

04A12107

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2004.

Disciplina dei formati, suddivisione degli spazi della schedina di gioco della nuova scommessa a totalizzatore, denominata «Big Match», di cui al decreto del Ministro delle finanze, del 9 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 5 agosto 2004, n. 229.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si

riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.A.

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;

Considerata l'opportunità di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario può predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.

2. Il concessionario nel caso utilizzi prevalentemente schedine omnia, avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Match».

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti all'art. 4 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», sono uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti all'art. 5 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», devono essere uguali per tutti i concessionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI
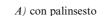
A) con palinsesto

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI

B) omnia

ALLEGATO 2
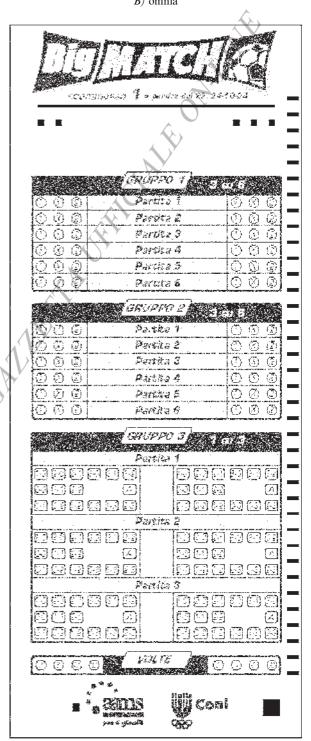
SCHEDINE DI GIOCO
PER GIOCATE SISTEMISTICHE
A) con palinsesto

Big MATCH

GRUPPO 1 — 3 su 6

1	Cagliari	Livorno	1 X 2
2	Lazio	Siena	1 X 2
3	Genoa	Triestina	1 X 2
4	Piacenza	Catania	1 X 2
5	Avellino	Padova	1 X 2
6	Reggina	Juventus	1 X 2

GRUPPO 2 — 3 su 6

1	Atalanta	Sampdoria	1 X 2
2	Bologna	Messina	1 X 2
3	Fiorentina	Inter	1 X 2
4	Lecce	Udinese	1 X 2
5	Palermo	Parma	1 X 2
6	Torino	Perugia	1 X 2

GRUPPO 3 — 1 su 3

1	Real Madrid – Barcelona
2	Bayern – Schalke 04
3	Feyenoord – Ajax

VOLTE

Pubblicità

Coni

SCHEDINE DI GIOCO
PER GIOCATE SISTEMISTICHE
B) omnia

Big MATCH

GRUPPO 1 — 3 su 6

1	Partita 1	1 X 2
2	Partita 2	1 X 2
3	Partita 3	1 X 2
4	Partita 4	1 X 2
5	Partita 5	1 X 2
6	Partita 6	1 X 2

GRUPPO 2 — 3 su 6

1	Partita 1	1 X 2
2	Partita 2	1 X 2
3	Partita 3	1 X 2
4	Partita 4	1 X 2
5	Partita 5	1 X 2
6	Partita 6	1 X 2

GRUPPO 3 — 1 su 3

1	Partita 1
2	Partita 2
3	Partita 3

VOLTE

Pubblicità

Coni

ALLEGATO 2

C) retro delle schedine di gioco

04A12073

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2004.

Primo programma, ossia il palinsesto, della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229 stabilisce che le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dall'art. 1 del decreto suddetto, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

Dispone:

Art. 1.

1. Il primo programma, ossia il palinsesto, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, è relativo ad avvenimenti calcistici ed è oggetto della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match».

2. Il programma di cui in allegato, è relativo alla scommessa a totalizzatore «Big Match» la cui accettazione avrà inizio il giorno 14 dicembre 2004.

3. I successivi programmi, relativi alla medesima scommessa nonché ad ogni altra scommessa a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, saranno pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato www.aams.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO

BIGmatch n.1 del 19 dicembre 2004

Gruppo 1		
1	Fiorentina	Chievo
2	Inter	Brescia
3	Roma	Parma
4	Udinese	Lazio
5	Ternana	Pescara
6	Treviso	Catanzaro

Gruppo 2		
1	Bologna	Reggina
2	Siena	Livorno
3	Arezzo	Perugia
4	Bari	Modena
5	Triestina	Torino
6	Verona	Vicenza

Gruppo 3		
1	Lecce	Sampdoria
2	Genoa	Empoli
3	Liverpool	Newcastle Utd

04A12074

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2004.

Programma investimenti, ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Delibera CIPE n. 65/2002 e decreto ministeriale 28 dicembre 2001 - riparto riserva IRCCS, policlinici universitari a gestione diretta, ospedali classificati, IZS e ISS.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del Programma di investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire — portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire — per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge n. 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanità, da ripartire con successivo provvedimento;

Vista la proposta di modifica e riprogrammazione della deliberazione CIPE n. 65/2002, sulla quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, che modifica, a seguito della individuazione della città di Parma quale sede per l'Autorità europea per il controllo e la sicurezza degli alimenti, la quota riservata agli enti portandola a euro 127.797.840,44;

Visto il decreto Ministro della salute 28 dicembre 2001, di riparto delle risorse finanziarie assegnate dall'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, nel quale viene riservata la quota di euro 922.711,17 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanità, da ripartire con successivo provvedimento;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289 e 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerata l'opportunità di prevedere congruo accantonamento per opere urgenti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali e per gli ospedali classificati, rimandando a successivo atto l'individuazione dei singoli enti destinatari del finanziamento;

Viste le istanze di finanziamento inoltrate dagli enti individuati nella tabella allegata, che assommano a euro 62.622.711,17 e ritenuto che le stesse rivestano carattere di priorità;

Acquisito in data 29 luglio 2004 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a valere sulla delibera CIPE n. 65/2002 richiamata in premessa, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ed ai policlinici universitari a gestione diretta, indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 44.747.483,00, per l'anno 2004 per le finalità per ciascuno specificate.

È assegnata, a valere sul richiamato decreto ministeriale 28 dicembre 2001, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 922.711,17, per l'anno 2004 per le finalità per ciascuno specificate.

È accantonata per gli istituti zooprofilattici sperimentali la somma di euro 4.950.000,00, per l'anno 2004, da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

È accantonata per gli ospedali classificati la somma di euro 12.002.517,00, per l'anno 2004, da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

È accantonata la somma di euro 66.097.840,00 da ripartire con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Gli interventi verranno ammessi a finanziamento, su richiesta degli enti interessati, con successivo atto con le procedure previste nell'Accordo tra Governo, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 159

ALLEGATO

PROPOSTA DI RIPARTO
Tabella allegata al decreto Ministro della salute
Annualità 2004

Riparto risorse Delibera CIPE 65/2002

	Assegnazione 2004	*oggetto*
INRCA Cosenza	1.000.000,00	Misure urgenti di adeguamento sicurezza
Ospedale Maggiore Milano	7.000.000,00	Potenziamento Dipartimento Emergenza Urgenza e attrezzature tecnologiche
I.R.C.C.S. Ist. Naz. Tumori Milano	8.500.000,00	Aggiornamento radioterapia e radiodiagnostica. Misure urgenti di adeguamento sicurezza.
Istituto Neurologico Carlo Besta Milano	1.500.000,00	Sostituzione apparecchiature (acceleratore) e aggiornamento a sistema RIS-PACS
C.R.O. Aviano	4.350.000,00	Sostituzione acceleratore mono energy, dual energy e simultac
Istituto Giannina Gaslini Ge	5.000.000,00	Adeguamento ai requisiti minimi (apparecchiature biomediche, requisiti strutturali e impiantistici), gruppi elettrogeni, sostituzione apparecchiature (RMN)
San Gallicano Roma	4.000.000,00	Ristrutturazioni urgenti per adeguamento normativa sicurezza
IFO Roma	7.200.000,00	Acquisto immobili e terreni confinanti per funzioni di supporto all'attività ospedaliera e potenziamento attrezzature tecnologiche
Policlinico Università Cattolica Sacro Cuore Campobasso	6.197.483,00	Accordo di programma del 28/11/2002 quota Ministero della Salute
Accantonamento per ospedali classificati	12.002.517,00	
Accantonamento per I.Z.S.	4.950.000,00	
Totale	**61.700.000,00**	

Riparto risorse Legge 488/1999 Radioterapia

I.R.C.C.S. Ist. Naz. Tumori Milano	400.000,00	aggiornamento Linac (collimatore multilamellare)
C.R.O. Aviano	392.711,17	cofinanziamento sostituzione gamma camera
Istituto per la ricerca sul cancro Genova	130.000,00	aggiornamento radioterapia (robotizzazione e posizionamento)
Totale	**922.711,17**	

04A11976

DECRETO 6 ottobre 2004.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria gli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968), e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2003), concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2003;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2004 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 21320 del 22 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 358,56 con decorrenza 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 657,11 con decorrenza 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2003 in € 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2003 in € 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2003 in € 74,89 a capo, viene aumentata a 77,21 con decorrenza dal 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2003 in € 90,38 a capo, viene aumentata a 92,03 con decorrenza dal 1º gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2004

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 358,56		Indennità spettante nella misura massima di € 657,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	120,06	92,06	220,11	175,65
VITELLONE				
maschio..............................	//	106,19	//	175,39
femmina	237,41	185,19	438,61	350,79
MANZO				
maschio	//	119,39	//	175,39
femmina	328,82	252,38	601,39	483,07
BUE	//	91,92	//	175,39
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	358,56	292,06	657,63	529,10
Di età superiore a 8 anni	297,98	239,69	549,48	439,69
TORO................................	131,71	106,19	217,05	175,39

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2004

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	366,85	305,45	672,30	551,60
Di età superiore a 8 anni	304,38	249,86	561,66	458,96
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

04A11973

DECRETO 16 novembre 2004.

Commercializzazione e utilizzo delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor», dell'impresa Irvita Plant Protection N.V., in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva n. 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto ministeriale, relativo alla commercializzazione e all'utilizzo delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ciflutrin, non rispondenti alle condizioni stabilite dal decreto stesso;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 n. 11904 con il quale l'impresa Irvita Plant Protection N.V. - Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo - via Verdi n. 12, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva ciflutrin, denominato Kohinor, fino al 15 maggio 2004, in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor Supra 100 EC registrato con decreto 15 maggio 2001 al n. 10927 a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario Kohinor l'impresa titolare della registrazione non ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;

Considerato che la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi è naturalmente decaduta a partire dal 15 maggio 2004;

Decreta:

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario denominato Kohinor registrato al n. 11904 con decreto in data 16 gennaio 2004 a nome dell'impresa Irvita Plant Protection N.V. - Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Verdi n. 12, è consentita fino al 31 dicembre 2004 conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopra citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A11945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sanzo a r.l.», in Terranova da Sibari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Sanzo a r.l» con sede in Terranova da Sibari (Cosenza), alla via c.da Sanzo, costituita con atto notaio dott. Francesco Cirianni in data 14 giugno 1955, repertorio 11372, registro società n. 229 tribunale

di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 40/53127, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11387

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota ai sensi n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza a r.l.» con sede in Acri, alla via Pastrengo (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Maria De Vincenti in data 1° dicembre 1980, repertorio n. 5691, registro società n. 3253, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1895/180647, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11388

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO. MA. L. Picc. soc. coop. a r.l.», in Corigliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/ p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO. MA. L. Picc. soc. coop a r.l.» con sede in Corigliano Calabro, alla via Fabrizio Grande n. 29 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Borromeo Antonio in data 7 aprile 2000, registro società n. 19997, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3990, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11389

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europrogetti a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europrogetti a r.l.» con sede in Scalea, alla via Alcide De Gasperi (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Filippo Magurno in data 28 marzo 1990, repertorio n. 16133, registro società n. 2339, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3325/259058, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11390

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di servizi Service a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro, «Soc. coop. di servizi Service a r.l.», con sede in Rende, alla via Della Resistenza n. 154 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 18 ottobre 1991, repertorio n. 119352, registro società n. 7826, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3287/256823, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11391

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa trasporti «Trasporti 2000 picc. soc. coop. a r.l.», in San Donato di Ninea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. trasporti «Trasporti 2000 picc. soc. coop. a.r.l.», con sede

in San Donato di Ninea, alla via Umberto I n. 18 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Amato Stanislao in data 29 ottobre 1999, rep. n. 87115, registro società n. 45709 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 3906/290596, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11368

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro - sociale «Studio Asinf a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. produzione e lavoro - sociale «Studio Asinf a.r.l.», con sede in Cosenza, alla via Piave n. 9/H (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 19 novembre 1996, rep. n. 45136, registro società n. 327112 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 3598/276237, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11369

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Oikos a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. produzione e lavoro «Oikos a r.l.», con sede in Cosenza, alla via Monte Grappa n. 4/C (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 27 giugno 1985, rep. n. 2128, registro società n. 4961 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 2581/216601, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11370

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricoop a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. agricola «Agricoop a r.l.», con sede in Cosenza, alla via Cattaneo n. 7/C (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Placco Ludovico in data 2 dicembre 1986, rep. n. 62430, registro società n. 1573 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 2767/226414, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11371

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo regionale agricolo calabrese Coorak a r.l.», in Marano Marchesato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. agricola «Consorzio cooperativo regionale agricolo calabrese Coorak a r.l.», con sede in Marano Marchesato, alla via Puzzille n. 36 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 7 febbraio 1986, rep. n. 102088, registro società n. 5275 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 2623/218714, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11372

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa pesca «Mare Mare picc. soc. coop. a r.l.», in Tortora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa soc. coop. pesca «Mare Mare picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Tortora, alla via G. Marconi n. 22 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Titomalio Vincenzo in data 12 maggio 2000, rep. n. 75445, registro società n. 29020 tribunale di Cosenza - Posizione Busc n. 4022, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11373

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento della «Società cooperativa Agriminervino a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminati i verbali di mancata revisione del 28 giugno 2004 e dell'8 novembre 2004 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies;*

Decreta:

La «Società cooperativa Agriminervino a r.l.» con sede in Andria, posizione n. 7250, costituita per rogito del notaio Nicola Lombardi in data 5 novembre 1992, repertorio n. 39934, codice fiscale 04401480720, registro società n. 11750, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina de commissario liquidatore.

Bari, 23 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A11879

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Saint Vincent a r.l.», in Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 29 luglio 1998, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Saint Vincent a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2023/237296, costituita per rogito notaio dott. Luigi Morciano di Taranto in data 20 maggio 1988, repertorio n. 73304, raccolta n. 4795, codice fiscale 01737480739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11735

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Taaxo soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 31 maggio 1999, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1998;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Taaxo soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2342/268430, costituita per rogito notaio dott. Magda Garofalo di Sava in data 8 giugno 1995, repertorio n. 18768, raccolta n. 5999, codice fiscale 01967220730, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11736

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «City Service soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 31 maggio 1999, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1998;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «City Service soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2199/254423, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese di Taranto in data 8 marzo 1991, repertorio n. 10345, raccolta n. 3598, codice fiscale 01854350731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11737

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Wyvern soluzioni informatiche piccola soc. coop. a r.l.», in Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 25 giugno 1999, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1998;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Wyvern Soluzioni Informatiche piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2416/274774, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 26 febbraio 1996, repertorio n. 75811, raccolta n. 11736, codice fiscale 02089080739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11738

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti in materia di sviluppo e vigilanza sulle cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle cooperative sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Plurima a r.l. già Ulisse, costituita in data 11 ottobre 1989, con sede legale in Terni, via dell'Aquila n. 3, costituita con rogito del notaio Carlo Filippetti omologato dal tribunale di Terni con decreto del 30 gennaio 1990, n. 9490, registro società tribunale di Terni posizione n. 991/246081;

società cooperativa COIN a r.l., con sede in Terni, via Goldoni n. 19, costituita con rogito del notaio Pierluigi Iorio omologato dal tribunale di Terni in data 22 settembre 1994, iscritta al n. 260/94 del registro società presso il tribunale di Terni posizione n. 1074/270212;

società cooperativa Il Delfino a r.l., con sede in Terni, via S. Salvatore n. 8, costituita con rogito del notaio Filippetti Carlo del 29 luglio 1996, iscritta al n. 94419 del registro società tribunale di Terni posizione n. 1099/274894;

società cooperativa Lac Progetti a r.l., con sede in Orvieto, piazza dell'Erba n. 11, costituita con rogito del notaio Pongelli Franco dell'11 settembre 1981, iscritta al n. 801 del registro società tribunale di Terni posizione n. 794/186688;

società cooperativa Nahar a r.l., con sede in Terni, via Romagnosi n. 2, costituita con rogito del notaio Imbellone Ruggero del 7 novembre 1980, iscritta al n. 184/80 del registro società tribunale di Terni posizione n. 759/179463.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Terni sita

in via Muratori n. 10, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Terni, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: JACCHINI

04A11946

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Fabal a r.l.», in San Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 28 dicembre 1994, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1993;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Fabal a r.l.», con sede legale in San Giorgio Jonico (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2241/258619, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Sebastio di San Giorgio Jonico in data 26 febbraio 1992, repertorio n. 28059, raccolta n. 7035, codice fiscale n. 01887800736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11731

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'incontro soc. coop. a r.l.», in Statte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 29 giugno 1993, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1992;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «L'incontro soc. coop. a r.l.», con sede legale in Statte (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1852/224575, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 21 ottobre 1986, repertorio n. 14169, raccolta n. 5548, codice fiscale n. 00782960736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11732

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 ottobre 2004.

Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, le modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche, di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo;

Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione delle predette modalità tecniche, pur in assenza del parere della Consulta territoriale, non ancora costituita;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le modalità tecniche relative al contributo concesso ai sensi dell'art. 18, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 ottobre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276

ALLEGATO *A*

MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO.

1. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

Le modalità tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

1.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA SOVVENZIONE.

Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico.

Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità al contributo è la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale per il cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.

Il suindicato requisito non si applica alle istituzioni pubbliche ed agli enti locali, nonché ai progetti speciali.

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).

In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o di privati.

Gli apporti gratuiti non potranno in nessun caso concorrere alla definizione reale delle «entrate» o «uscite» riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.

1.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA.

1.2.1. INIZIATIVE DI VALENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

La Commissione per la cinematografia stabilisce quali, tra le iniziative per le quali è stata presentata all'Amministrazione una richiesta di contributo, debbano essere definite «di valenza nazionale o internazionale».

Tale definizione sarà attribuita sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;

riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di Stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;

rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;

per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero, nonché rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;

per le cineteche ed iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.

Percentuale del budget finanziabile:

a) Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale, intraprese da soggetti proponenti che hanno ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale per il Cinema da più di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del deficit, e comunque non inferiore al contributo effettivamente liquidato dall'Amministrazione sulla base del consuntivo dell'anno precedente;

b) Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate da meno di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del deficit.

1.2.2. INIZIATIVE DI VALENZA LOCALE.

La Commissione per la cinematografia — sempre che le possibilità finanziarie lo permettano — valuterà caso per caso tutte le istanze non definite di valenza nazionale e internazionale, e per ciascuna di esse esprimerà un parere sulla sovvenzionabilità o meno del progetto, definendone l'eventuale contributo (sia che si tratti di istanze presentate per la prima volta, che di istanze già sovvenzionate).

Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

validità culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;

qualificata direzione artistica e tecnica;

originalità e novità del progetto (anche in relazione alle aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);

capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;

risonanza dell'iniziativa sulla stampa;

iniziativa volta alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio filmico;

congruità dei costi preventivati e consuntivati.

1.2.3. PROGETTI SPECIALI.

Sono definiti progetti speciali le iniziative straordinarie di particolare rilevanza per le quali sia stata presentata domanda di contributo o su esplicito invito del Direttore generale per il cinema o da soggetti esterni.

Per essi l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.

Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.

Il Ministro approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obbiettivi promozionali dello stesso. Nel merito l'approvazione dei progetti speciali è di competenza della sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia.

Le istanze relative ai progetti speciali potranno non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.

1.2.4. INTEGRAZIONI.

L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, può, sentita la competente sezione della Commissione per la cinematografia, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit e un importo di uscite superiori a quelli preventivati.

1.2.5. RIESAMI.

I progetti già esaminati, con parere negativo, dalla Commissione per la cinematografia, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno.

1.2.6. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le raccomandate farà fede il timbro indicante la data di spedizione). Solo per l'anno 2005, il termine di scadenza è fissato al 15 gennaio 2005.

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.

Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Le istanze dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 11 (undici) e dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.

Tutte le istanze verranno istruite dall'Amministrazione in ordine cronologico.

Nel caso di soggetti che abbiano già negli anni precedenti ricevuto dalla Direzione generale per il Cinema sovvenzioni per la realizzazione di iniziative, la nuova istanza sarà valutata solo dopo la presentazione dei consuntivi degli anni precedenti quello cui l'istanza medesima si riferisce.

1.2.7. PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO - MONITORAGGIO DELLE RISORSE.

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario, l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.

Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.

Le autocertificazioni devono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'Amministrazione.

Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente ed iscritto al registro dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima sarà automaticamente decurtata dagli uffici.

Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.

Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

1.2.8. ACCONTI.

Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni — che ne facciano richiesta — sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni negli ultimi tre anni che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.

2. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE EROGATE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Le modalità per le erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo aderente all'associazione sarà assegnato un punteggio per ogni circolo, rapportato al numero degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella:

Circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1

Circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta: punti 2

Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3

2. Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attività preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

percentuale di film italiani o europei programmati;

frequenza delle proiezioni;

politiche di incentivazioni al pubblico;

programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;

attività varie di diffusione della cultura cinematografica;

qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;

progetti organizzati in comune tra le associazioni.

3. Le associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.

4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole attività da programmare, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo non sarà sottoposta al parere della competente Commissione per la Cinematografia.

6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 è condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno erogati ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346.

04A11980

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 novembre 2004.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1988, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 6 novembre 2003, di aggiornamento al 31 ottobre 2003 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, rettificato con decreto 16 dicembre 2003;

Considerato che il 31 ottobre 2004 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre alle associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2004;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'Associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 ottobre 2000;

Decreta

Alla data del 31 ottobre 2004, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU, Associazione Consumatori Utenti onlus, con sede in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

ADICONSUM onlus, con sede in Roma, via Lancisi, 26;

ADOC, Associazione Difesa Orientamento Consumatori, con sede in Roma, via Lucullo, 6;

ADUSBEF onlus, con sede in Roma, via Farini, 62;

Altroconsumo, con sede in Milano, via Valassina, 22;

Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede in Bolzano, via Dodiciville, 2;

Cittadinanzattiva onlus, con sede in Roma, via Flaminia, 53;

CODACONS onlus Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede in Roma, viale Mazzini, 73;

Confconsumatori, con sede in Parma, via Mazzini, 43;

Federconsumatori, Federazione Nazionale di consumatori e Utenti, con sede in Roma, Via Palestro, 11;

La casa del consumatore Onlus, con sede in Milano, Viale Monza, 137;

Lega Consumatori onlus, con sede in Milano, via Orchidee, 4/A;

Movimento Consumatori, con sede in Milano, via Piemonte, 39, A;

Movimento Difesa del Cittadino onlus, con sede in Roma, via Addis Abeba, 1;

Unione Nazionale Consumatori onlus, con sede in Roma, via Duilio, 13.

Roma, 9 novembre 2004

Il direttore generale: PRIMICERIO

04A11981

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2004.

Autorizzazione finale, concernente il progetto definitivo «Autostrada Salerno-Reggio Calabria - comune di S. Mango Piemonte - nuovo svincolo di San Mango Piemonte tra il km 4+500 ed il km 5+500», da realizzarsi nel comune di S. Mango Piemonte, in provincia di Salerno, presentato da ANAS S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenze di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.;

Premesso:

che con nota n. DPP/Pgt n. 3619, in data 8 luglio 2004, l'ANAS S.p.a. - Direzione centrale programma-

zione e progettazione, ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo per la realizzazione dello svincolo nel comune di San Mango Piemonte tra il km 4+500 ed il km 5+500 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, richiedendo a questa Direzione generale la convocazione di una apposita Conferenza di servizi per l'intervento citato, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche;

che questa Direzione generale, in accoglimento della richiesta dell'ANAS, ha convocato con nota n. 553, in data 29 luglio 2004, un'apposita Conferenza di servizi, per il giorno 17 settembre 2004, in conformità a quanto disposto dall'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata con legge 24 novembre 2000, n. 340;

che il progetto definitivo delle opere in argomento, comprese tra il km 4+500 e il km 5+500 della SA-RC, recepisce le istanze del comune medesimo come rappresentate in una precedente Conferenza di servizi tenuta in data 2 luglio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla realizzazione del lotto tra le progressive km 2+500 e km 8+000 dell'autostrada SA-RC;

Considerato:

che il comune di San Mango Piemonte, con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14 settembre 2004, ha espresso parere favorevole;

che con nota n. DSA/2004/17834 del 3 agosto 2004 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha confermato la verifica di ottemperanza del progetto al decreto V.I.A. n. 2872 del 1º settembre 1997;

che con nota n. 26633, in data 31 agosto 2004, il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno e Avellino ha espresso parere favorevole con prescrizioni per l'intervento in oggetto;

che l'Autorità di bacino regionale Destra Sele con nota n. 1813, in data 9 settembre 2004, ha comunicato che le opere da realizzare ricadono in area classificata a rischio di frana R1 e a pericolosità da frana P1 ed ha richiamato quanto disposto dagli articoli 27, 29 e 34, comma 4 della disciplina normativa allegata al vigente Piano stralcio redatto dall'Autorità di bacino;

che la giunta regionale della Campania - Area generale di coordinamento, gestione del territorio, tutela beni paesaggistici, ambientali e culturali - Settore urbanistica, con nota n. 07116963 del 16 settembre 2004, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in argomento;

che la giunta regionale della Campania - Area generale di coordinamento, lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione espropriazione - Settore provinciale del Genio civile di Salerno, con nota n. 719493 del 17 settembre 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che l'Ispettorato logistico dell'esercito - Reparto coordinamento e supporti generali, con nota n. 30383/12.3/15OS, in data 7 settembre 2004, ha espresso parere favorevole;

che la R.F.I., con nota n. DMA/DC.NA/TE.AO/3838, in data 10 settembre 2004, ha comunicato che non esistono interferenze con le infrastrutture ferroviarie;

che il rappresentante della provincia di Salerno, giusta delega n. 708 del 16 settembre 2004, in sede di Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole;

che la Telecom Italia, in sede di Conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole con richiamo alla nota W.RT.ND.ED/15258/01 del 17 settembre 2004;

che il rappresentante della Terna - Direzione ingegneria e mantenimento impianti, giusta delega n. 1271 del 13 settembre 2004, in sede di Conferenza di servizi ha dichiarato che non vi sono impedimenti alla realizzazione dell'opera;

che il rappresentante dell'ENEL, giusta delega n. 007-905 del 14 settembre 2004, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, si autorizza la realizzazione dello svincolo nel comune di San Mango Piemonte tra il km 4+500 ed il km 5+500 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi nella Conferenza di servizi del 17 settembre 2004, dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali e unitamente ai verbali della Conferenza di servizi suddetta, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 3.

È fatto obbligo all'ANAS la pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A11861

DECRETO 27 ottobre 2004.

Erogazione dei contributi pari a € 30.000,00, previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto ed alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di € 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di € 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 — Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio — con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la legge di assestamento di bilancio n. 301 del 6 novembre 2003 con la quale è disposta una riduzione di cassa di € 30.000.000,00 sul capitolo 8151 per cui non si è potuto procedere al pagamento del suddetto importo nell'anno finanziario 2003;

Considerato che sul capitolo 8151 — piano di gestione 8, con lo stanziamento di cassa dell'anno finanziario 2004, è stato già autorizzato il pagamento di € 30.000.000,00 con decreto dirigenziale del 25 febbraio 2004, n. 066/TPL, in conto residui 2003, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della suindicata legge 1º agosto 2002, n. 166;

Vista la nota n. 085/BIL/AG del 2 marzo 2004 con la quale il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, la variazione in aumento della sola cassa sul capitolo 8151, per il corrente anno finanziario, della somma di € 30.000.000,00 onde poter procedere all'erogazione agli enti interessati delle quote relative all'anno 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70534/2004, con il quale è stata disposta, sul medesimo capitolo 8151 — piano di gestione 8, un'integrazione di cassa per il corrente anno finanziario pari a € 30.000,00;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 30.000,00 proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2004;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la direttiva prot. n. 80/D.T.T. dell'8 aprile 2004 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al Direttore generale per l'Autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza, a carico del capitolo 8151 — piano di gestione 8, iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, il pagamento per l'anno finanziario 2004 della somma di € 30.000,00 a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni Regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Acconto 2004	c/c n.
Abruzzo	996,30	31195
Basilicata	865,50	31649
Calabria	1.035,00	31789
Campania	3.349,80	31409
Emilia Romagna	2.058,60	30864
Lazio	4.157,10	31183
Liguria	1.503,30	32211
Lombardia	4.512,90	30268
Marche	1.051,20	31118
Molise	501,30	31207
Piemonte	2.571,00	31930
Puglia	1.984,80	31601
Toscana	2.302,50	30938
Umbria	687,90	31068
Veneto	2.422,80	30522
TOTALE	30.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: RICOZZI

04A11864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2004.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s.», autorizzato con decreto 13 maggio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, in «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine e ad indicazione geografica devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 27 maggio 2004, con il quale autorizza il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s ha variato la ragione sociale in Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 27 maggio 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, la ragione sociale varia in: Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11715

DECRETO 15 novembre 2004.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s.», autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s. ha variato la ragione sociale in Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002 relativo all'autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.a.s., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la ragione sociale varia in: Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11716

DECRETO 17 novembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Biolab Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine e indicazione geografica devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2001 con il quale il laboratorio Biolab Spa, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biolab Spa, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 novembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L 248 5 settembre 1991 - All. II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L 248 5 settembre 1991 - All. IX
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 GU CEE L 248 5 settembre 1991 - All. III
Aflatossine B1-B2-G1-G2	BO/CTM0009b rev. 0 2001
Sostanze polari	Circolare ministeriale n. 1 del 1° novembre 1991

04A11789

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella D.O.C., in San Floriano, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del

Consorzio di tutela dei vini Valpolicella D.O.C., con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano n. 4, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 4 novembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 7 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 7 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 7 novembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 7 novembre 2000, al Consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C., con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano n. 4, a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11713

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», in Soave, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O.C.G. «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e della D.O.C. «Soave», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», con sede presso il municipio di Soave (Verona), e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi delle citate denominazioni le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 9 novembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 7 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 7 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 7 novembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 7 novembre 2000, al Consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», con sede presso il municipio di Soave (Verona), a svolgere nei riguardi delle D.O.C.G. «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e della D.O.C. «Soave» le funzioni

di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11714

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio tutela della D.O.C. dei vini dell'Isonzo del Friuli, in Cormons, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 14 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela della DOC dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro n. 9, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 4 ottobre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 14 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 14 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 14 novembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 14 novembre 2000, al Consorzio tutela della DOC dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro n. 9, a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela della DOC dei vini dell'Isonzo del Friuli e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11711

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico, al Consorzio tutela vini del Reno D.O.C., costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno» e della I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», in Castelfranco Emilia, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concer-

nenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela Vini del Reno DOC, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno» e della I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio Veneto n. 76, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazione di origine controllata e indicazione geografica tipica;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 17 marzo 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del. citato decreto 19 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 19 dicembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al Consorzio tutela Vini del Reno DOC, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno» e della I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio Veneto n. 76, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazione di origine controllata e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisito di rappresentatività del Consorzio tutela Vini del Reno DOC e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11712

DECRETO 25 novembre 2004.

Proroga per ulteriori sei mesi, fino al 31 maggio 2005, dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonché dell'ultraperifericità della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;

Visti i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in particolare il 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5, che ha prorogato l'autorizzazione fino al 30 novembre 2004;

Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresì di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;

Considerato che per poter regolamentare in via definitiva la fattispecie è necessario acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura attualmente in fase di revisione e ricostituzione ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 154/2004;

Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un

ulteriore periodo autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio locale marittimo di Lampedusa e già precedentemente allo scopo autorizzate;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, fino al 31 maggio 2005.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO

M/P ROCCO 4 PE 560;

M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389;

M/P CESARE 4 PE 490;

M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522;

M/P ANDRE DORIA 4 PE 483;

M/P GRAZIELLA 4 PE 509;

M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351;

M/P STEFANO B. 4 PE 434;

M/P VALERIA TERZA 4 PE 505;

M/P ANGELA F. 4 PE 492;

M/P GENEZARETH II 4 PE 494;

M/P GIACOMO I 4 PE 563;

M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487;

M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482;

M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515;

M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464;

M/P MOSÈ 4 PE 569;

M/P ISABELLA 4 PE 558.

04A11977

DECRETO 25 novembre 2004.

Rideterminazione del numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca con draga idraulica nell'area compresa tra i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima così come modificata dai predetti decreti legislativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44, e 1º dicembre 1998, n. 515, ed i relativi decreti attuativi concernenti l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi a Consorzi aventi sede nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Veneto;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004 concernente la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel tratto di mare compreso tra i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto e la suddivisione di tale zona in tre aree di pesca;

Visto il decreto ministeriale del 1º luglio 2004 riguardante l'affidamento della gestione dei molluschi bivalvi nelle tre aree suindicate rispettivamente ai Consorzi: CO.GE.VO. di Ancona, CO.GE.VO. di Civitanova Marche e CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto l'art. 117 della costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)* concernente la competenza relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tenuto conto che i molluschi bivalvi sono una risorsa ittica la cui preservazione concorre al mantenimento dell'equilibrio eco-sistemico marino;

Considerato che, ai sensi dei decreti richiamati, i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi per i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto, denominati rispettivamente CO.GE.VO. e CO.VO.PI., hanno presentato, al comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001,

la richiesta congiunta del 2 settembre 2004 finalizzata a consentire il trasferimento dell'imbarcazione 4SB320 dal compartimento di San Benedetto del Tronto a quello di Ancona come da precedente istanza del proprietario;

Tenuto conto che il comitato di coordinamento succitato si è espresso, nella seduta del 13 ottobre 2004, in favore della suindicata richiesta congiunta recependola in apposita proposta prot. n. CM122 del 3 novembre 2004;

Considerato che il trasferimento dell'imbarcazione suindicata, così come approvato dal Comitato di coordinamento, comporta una rideterminazione dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 aprile 2004 limitatamente all'area ‹A› e all'area ‹C› della zona di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alle premesse, nell'area ‹A› di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 aprile 2004 è rideterminato a 55 il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica con conseguente riduzione a 57 del numero delle imbarcazioni nell'area ‹C›.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A11978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il «Polo tecnologico Campania Nord», società consortile a r.l. (Deliberazione n. 31/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a*) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Viste le note n. 1.227.160 del 18 febbraio 2004 e n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Polo tecnologico Campania Nord, società consortile a r.l., per la creazione di un polo industriale a valenza tecnologica nell'area di Sessa Aurunca (Caserta), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerato che il programma di investimenti prevede l'insediamento di parte delle aziende nelle aree della ex Formenti-Seleco, e che le aziende consorziate si sono impegnate all'assunzione di tutti i dipendenti della Formenti-Seleco attualmente in CIGS;

Considerato che la regione Campania, con delibera n. 199 del 13 febbraio 2004, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di validità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto, per un importo massimo di 27.476.000 euro;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il «Polo tecnologico Campania Nord» società consortile a r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore manifatturiero per la produzione di stampi, di articoli e materie plastiche e di schede elettroniche, nell'area di Sessa Aurunca (Caserta), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 93.407.000 euro, prevedono sei iniziative imprenditoriali realizzate dalle società del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura dell'80% dell'agevolazione massima concedibile, prevista dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 44.136.520 euro.

L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 22.068.260 euro. La restante somma di 22.068.260 euro sarà a carico della regione Campania.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in quattro quote annuali, prevedendo che la prirma disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005, 2006 e 2007, e che le stesse siano pari a 13.755.730 euro per ciascuno dei primi tre anni e a 2.869.330 euro per il 2007. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a quattrocentoventuno U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 22.068.260 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al superamento dei vincoli di cantierabilità presenti sull'area prevista per i nuovi insediamenti industriali.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente del CIPE: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 382

CONTRATTO DI PROGRAMMA Società Consortile "POLO TECNOLOGICO CAMPANIA NORD" a r.l.

Tabella 1
Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Investimenti totali	Agevolazione	ULA	INTERVENTI
1	D.M. Elektron Sexa S.r.l.	21.995.000	11.191.450	145	Produzione schede elettroniche
2	Europlastica S.r.l.	16.409.000	8.487.190	100	Produzione imballaggi in materie plastiche
3	Incos S.r.l.	19.235.000	9.979.240	91	Produzione stampi in acciaio e componenti settore auto
4	Manuli Film S.p.A.	30.000.000	11.477.270	60	Produzione di film di polipropilene biorientato
5	Project S.r.l.	2.525.000	1.322.250	11	Produzione di stampi
6	Tecnopol S.r.l.	3.243.000	1.679.120	14	Produzione stampi e componenti in polimetano espanso
	TOTALE	93.407.000	44.136.520	421	

04A11765

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Approvazione del programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della regione Molise. (Deliberazione n. 32/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della Regione Molise» e, in particolare, l'art. 15 il quale prevede che la Regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, predisponga un Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del territorio regionale colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e dagli eccezionali eventi metereologici del gennaio 2003, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate e da sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del citato Dipartimento;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) che, fra l'altro, assegna a favore della Regione Molise, per il periodo 2003-2005, risorse per complessivi 122,12 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro a titolo di assegnazione straordinaria per il finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002 e 62,12 milioni di euro assegnati secondo la consolidata chiave di riparto regionale;

Vista la propria delibera n. 20/2004 adottata in data odierna che, fra l'altro, assegna alla detta Regione, per il periodo 2004-2007, risorse per oltre 153,80 milioni di

euro, di cui 92,32 milioni di euro a titolo di assegnazione straordinaria per il finanziamento di interventi connessi ai predetti eventi sismici da realizzare in linea con le finalità del Programma di cui alla ordinanza n. 3268/2003 sopra richiamata e oltre 61,48 milioni di euro a titolo di assegnazione ordinaria quantificata secondo la consolidata chiave di riparto regionale;

Visto il Programma pluriennale di interventi predisposto ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza sopra richiamata e approvato dalla Giunta regionale del Molise con deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004 e vista altresì la nota dell'Assessorato regionale alla programmazione, bilancio e finanze n. 201 del 15 giugno 2004 con la quale la predetta documentazione è stata trasmessa al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che tale Programma costituisce un insieme organico di interventi, suddivisi per assi e per misure, diretti sia all'incremento della dotazione infrastrutturale della Regione, sia ad assicurare forme di aiuto a favore dell'imprenditoria locale;

Considerato che agli interventi infrastrutturali inseriti in tale Programma sono destinate le risorse finanziarie assegnate alla Regione con la delibera di questo Comitato n. 17/2003 e che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla medesima delibera quali condizioni per la finalizzazione delle risorse stesse;

Considerato che, con la presentazione del Programma, la Regione Molise si è impegnata a rispettare tutte le disposizioni relative agli Accordi di programma quadro previste dalle delibere di questo Comitato concernenti l'impegno, la gestione, il monitoraggio e la riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione stessa;

Considerato che la detta Regione ha adempiuto a quanto previsto dal punto 6.1 della citata delibera n. 17/2003 e si è impegnata a rispettare le ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'attribuzione della quota premiale;

Tenuto conto dei settori cui sono riferiti i citati interventi finanziati a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione con la richiamata delibera n. 17/2003;

Ritenuto necessario, alla luce della particolare situazione determinatasi nella Regione a seguito dei citati eventi calamitosi, snellire le procedure amministrative da seguire per l'attuazione del Programma, adottando, conseguentemente, la presente delibera che tiene luogo della stipula degli Accordi di programma quadro di settore;

Considerato il carattere eccezionale di tale soluzione procedurale, non ripetibile in quanto non idonea a costituire precedente;

Considerato che il detto Programma pluriennale è stato formalmente trasmesso con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 26625 dell'11 agosto 2004, a tutte le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, già informate di tale soluzione procedurale con nota del detto Dipartimento n. 0022075 del 30 giugno 2004;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito in seduta l'accordo delle Amministrazioni centrali interessate;

Delibera:

1. È approvato, per le motivazioni di cui alle premesse, il Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise che è acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato.

2. Per quanto concerne le risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise con la delibera n. 17/2003, la odierna approvazione del Programma da parte di questo Comitato tiene luogo della stipula degli Accordi di programma quadro ordinariamente previsti per la programmazione delle risorse stesse, fermo restando che agli interventi in tal modo individuati si applicano, per ciascun settore, le medesime disposizioni in tema di gestione, monitoraggio, riprogrammazione delle risorse e premialità fissate dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000, n. 36/2002, n. 76/2002, n. 17/2003.

3. Resta altresì stabilito che, ove necessario, l'attivazione dei regimi di aiuto sarà preceduta dalla loro notifica alla Commissione europea.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente del CIPE: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004.
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 27

04A11878

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2004-2006 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 37/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'ambito di operatività della norma soltanto gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto dello stesso Ministro 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione — nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali — dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), approvato con disposizione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2001, supplemento ordinario), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'ente;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246/2003), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2003-2005 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che questo Comitato, con delibera 19 aprile 2002, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002 supplemento ordinario), ha approvato il documento concernente le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo ed ha sottolineato come il potenziamento dell'attività di ricerca nel Mezzogiorno debba costituire obiettivo qualificante del nuovo piano di ricerca;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006:

evidenzia l'intento del Governo di promuovere l'attività di ricerca attraverso una rigorosa e strutturata strategia che individui e risolva le debolezze del sistema italiano della ricerca ed incentivi i suoi punti di forza;

conferma la rilevanza da riconoscere all'intero settore della ricerca, richiamando il citato documento approvato con delibera n. 35/2002 e quantificando l'elevazione dell'apporto statale, nel quadriennio sopra indicato, dall'attuale quota dello 0,6% del PIL all'1%, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

pone, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso al project financing e la destinazione di una quota predeterminata del 30% delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che in altri documenti programmatori non si rinvengono ulteriori specifiche indicazioni né diretti riferimenti al Programma all'esame;

Considerato che con nota n. 913 del 18 settembre 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comunicare all'I.N.F.N. l'attribuzione dell'importo di 280.900.907 euro quale contributo di funzionamento per l'anno 2003, ha anticipato che l'assegnazione per gli anni 2004 e 2005 sarebbe ammontata al 98% della predetta somma e che pertanto l'assegnazione per il corrente anno è quantificabile in 275.282.888,86 euro;

Ritenuto che le richiamate indicazioni sul ricorso al project financing e sulla percentuale di risorse da riservare al Mezzogiorno, non trovino immediata applicazione al Programma suddetto, in quanto riferito ad un singolo istituto la cui localizzazione è legata al tipo di ricerca effettuata e la cui dotazione finanziaria per la quota destinata agli investimenti è assorbita soprattutto dalla spesa per dotazioni scientifiche, e ritenuto che la valutazione sul rispetto delle indicazioni stesse debba avvenire in una prospettiva più ampia, riferita quantomeno all'intero settore della ricerca;

Ritenuto quindi di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati nella parte finale della delibera n. 46/2003 ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Prende atto:

che il Programma in oggetto è l'aggiornamento del programma 2003-2005 e che, in particolare, imputa al 2004 alcuni interventi in precedenza programmati per il 2003, mentre fa slittare al 2005 ed al 2006 interventi già ipotizzati — rispettivamente — per il 2004 ed il 2005;

che il Programma prevede la realizzazione di tredici interventi ed è riferito a quasi tutte le tipologie di opere previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, tra l'altro individuando — in linea con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 — le priorità degli interventi, ivi compresa la «priorità assoluta», che il citato decreto definisce come «complessiva» e che è desunta dall'incrocio tra le priorità «di categoria» e le «ulteriori priorità»;

che il Programma presenta un valore complessivo di 29.873.217,62 euro, con una flessione, rispetto al valore del precedente Programma, del 23,09% circa e con interessamento di un numero più limitato delle strutture in cui si articola l'Istituto, destinando la totalità delle risorse relative al 2004 ai laboratori nazionali di Frascati e del Gran Sasso e indirizzando le risorse previste per gli anni 2005 e 2006 ai laboratori nazionali di Legnaro (Padova);

che il Programma evidenzia, per l'anno 2004, l'avvio dei lavori relativi a sei interventi sui tredici complessivamente indicati — per un costo di 12.223.217,62 euro — e trova copertura nelle risorse assegnate all'Istituto dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del capitolo 8922 («Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»);

che il Programma prevede, a fronte della spesa relativa all'anno corrente, un incremento della spesa stessa per l'anno 2005 ed un forte decremento per il 2006, ultimo anno del triennio;

che il Programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — parere di compatibilità del Programma triennale 2004-2006 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti.

Invita gli altri organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali.

Raccomanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 14 della legge n. 109/1994 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale d'inquadramento.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente del CIPE: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

04A11941

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 novembre 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali, contenenti estratti pancreatici di origine suina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCA IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione AIFA del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, avvalendosi dei dati forniti dalla Sottocommissione di farmacovigilanza e del parere rilasciato dall'Istituto superiore di sanità, nella seduta dell'11 giugno 2003 ha deciso di avviare la procedura di revoca delle specialità medicinali contenenti estratti pancreatici di origine suina indicati nel trattamento dei disturbi dispeptici;

Viste le comunicazioni datate 27 agosto 2003 con le quali questa Amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era in corso di adozione il provvedimento di revoca delle specialitá medicinali contenenti estratti pancreatici di origine suina per l'indicazione «disturbi digestivi e dispepsia»;

Viste le controdeduzioni inviate dalle ditte Laboratori Farmaceutici Giovanni Ogna & Figli, S.p.a., Sankyo Pharma Italia S.p.a. rappresentante per l'Italia della società Sankyo Pharma Gmbh, Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.;

Visto il parere del Consigiio superiore di sanità del 14 gennaio 2004, pervenuto in data 16 marzo 2004 nel quale, essendo il rapporto rischio-beneficio sfavorevole, si esprime parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio per tutte le specialità medicinali contenenti estratti pancreatici di origine suina per l'indicazione «disturbi digestivi e dispepsia»;

Determina:

Sono revocate, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 29 novembre 2004

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO

ELENCO SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI ESTRATTI PANCREATICI DI ORIGINE SUINA

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche s.r.l.	Peptopancreasi	Soluzione os 140 g	000097028
Istituto Biologico Chemioterapico s.p.a.	Panzimol	30 confetti	004154035
Sankyo Pharma Gmbh	Combizym	20 confetti	007218050
Giovanni Ogna e Figli s.p.a.	Eudigestio	40 confetti	013032026
Teofarma s.r.l.	Ede 6	30 confetti	023499039
Istituto Lusofarmaco d'Italia s.p.a.	Diskilene	40 capsule	022776013

04A11974

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 novembre 2004.

Definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto. (Deliberazione n. 205/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 novembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visti:

gli indirizzi del Ministro delle attività produttive del 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 8/2004 (di seguito: deliberazione n. 48/2004);

la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004, n. 116/2004 (di seguito: deliberazione n. 116/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/2004;

il documento per la consultazione del 6 agosto 2004 recante proposte per la promozione e lo sviluppo di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004).

Considerato che:

con la deliberazione n. 168/2003, l'Autorità ha definito, nell'ambito della determinazione delle condizioni del dispacciamento di merito economico, i criteri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto della rete rilevante del sistema elettrico nazionale ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita di energia elettrica;

i criteri di cui al precedente alinea sono stati definiti coerentemente con l'assetto generale di mercato stabilito dagli indirizzi per il Sistema Italia 2004 e dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003;

la deliberazione n. 168/2003 prevede l'applicazione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto o CCT) a carico della società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

il valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto è funzione delle differenze fra i prezzi zonali a cui sono valorizzate le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima (di seguito: prezzi zonali) e il prezzo unico nazionale a cui sono valorizzate le offerte di acquisto accettate nel medesimo mercato (di seguito: prezzo unico nazionale);

nel corso dei primi mesi di funzionamento del dispacciamento di merito economico il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea ha presentato estrema variabilità;

sia i partecipanti al mercato del giorno prima che i titolari di contratti bilaterali sono esposti al rischio connesso alla variabilità del predetto corrispettivo;

solo operatori con disponibilità di capacità produttiva distribuita nelle varie zone di rete in misura omotetica alla distribuzione della domanda nazionale nelle medesime zone risultano non esposti al rischio di cui al precedente alinea;

l'eventuale assegnazione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a soggetti che non risultino effettivamente esposti al predetto rischio può ridurre la disponibilità di tali strumenti sul mercato;

l'applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto comporta una differenza positiva tra ricavi e costi per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) la cui destinazione necessita di essere stabilita dall'Autorità.

Considerato, altresì, che:

la quasi totalità dei soggetti che hanno formulato osservazioni al documento per la consultazione 6 agosto 2004 hanno richiesto l'assegnazione da parte del Gestore della rete di strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto o CCC), ad integrazione della disciplina delle condizioni economiche del dispacciamento, riferiti al differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale;

i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno inoltre richiesto che, nel caso di assegnazione di CCC tramite meccanismi di asta, siano previsti dei limiti alla partecipazione degli operatori con potere di mercato nelle diverse zone o con una distribuzione geografica della produzione tale da non esporli al rischio di variabilità del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;

la deliberazione n. 116/2004 prevede la pubblicazione da parte del Gestore della rete della stima dei limiti di transito tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 relativamente a ciascuna ora dell'anno 2005, nonché della stima della distribuzione percentuale tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 e per ciascuna ora dell'anno 2005, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera *c)* della deliberazione n. 48/2004;

l'assegnazione di CCC non comporta la contestuale assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto, che continua ad avvenire secondo le modalità stabilite nella deliberazione n. 168/2003.

Ritenuto opportuno:

definire il contenuto dei CCC, al fine di rendere disponibili idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla variabilità delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale ovvero del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;

intestare al Gestore della rete la funzione di organizzare procedure concorsuali per l'assegnazione di CCC riferiti al differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale, nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico;

stabilire dei limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea per gli operatori che non risultano esposti al rischio relativo alla variabilità del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto, così da evitare che gli esiti delle predette procedure concorsuali possano incentivare fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato;

stabilire che la differenza tra ricavi e costi del Gestore della rete conseguenti alla applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e alle procedure di assegnazione dei CCC sia destinata alla riduzione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto è il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'art. 35, comma 35.1, della deliberazione n. 168/2003;

operatore di mercato in immissione è un operatore di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 168/2003, abilitato a presentare programmi di immissione con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione o a punti di dispacciamento per unità di importazione;

capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato è, per ciascuna ora, la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nonché della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, calcolata dal Gestore della rete sulla base dei dati di produzione storici delle medesime unità di produzione;

c) l'ammontare della capacità di trasporto per la quale è assegnato dal Gestore della rete all'operatore di mercato l'esonero dall'onere di congestione per l'importazione dell'energia elettrica dalle zone estere, con riferimento alle zone adiacenti alla zona virtuale estera che caratterizza la frontiera elettrica cui l'importazione si riferisce;

deliberazione n. 48/2004 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/2004.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento disciplina contenuti e modalità di assegnazione di coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC) di cui al successivo art. 3, nonché la destinazione della differenza tra ricavi e costi del Gestore della rete conseguenti alla applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e alle procedure di assegnazione dei predetti CCC, al fine di:

a) rendere disponibili agli operatori di mercato strumenti per la copertura del rischio associato alla variabilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto;

b) assegnare i predetti strumenti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;

c) consentire la valorizzazione della capacità di trasporto secondo principi di efficienza;

d) promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica.

2.2. Qualora assegnati, i CCC di cui al comma precedente integrano la disciplina delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento e sono cedibili solo tra operatori di mercato in immissione, per quanto necessario alla copertura del rischio di volatilità del corrispettivo di cui al precedente comma in relazione alla capacità produttiva nella loro disponibilità nella singola zona. Il Gestore tiene un registro degli assegnatari dei CCC e lo aggiorna in ragione delle cessioni dei CCC tra utenti.

Art. 3.

Coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto

3.1. I CCC sono riferiti a:

a) un periodo di validità;

b) una quantità di potenza, con valore costante in ciascuna singola ora del periodo di validità;

c) una specifica zona.

3.2. I CCC conferiscono all'operatore di mercato in immissione, per la quantità di potenza, in ciascuna ora del periodo di validità e relativamente alla zona cui sono riferiti, il diritto a ricevere dal Gestore della rete se positivo o l'obbligo a versare a quest'ultimo se negativo, l'ammontare di cui al successivo comma 3.3.

3.3. L'ammontare di cui al comma 3.2 è pari al prodotto tra i seguenti elementi:

a) la quantità di potenza, nell'ora, cui il CCC si riferisce;

b) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel medesimo mercato nella zona cui il medesimo CCC si riferisce.

3.4. I CCC sono assegnati dal Gestore della rete attraverso le procedure di cui all'art. 4.

Art. 4.

Procedure di assegnazione dei CCC

4.1. A decorrere dal 2005, entro il 15 dicembre di ciascun anno il Gestore della rete organizza delle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCC, con validità per l'anno successivo, agli operatori di mercato in immissione (di seguito: procedure di assegnazione di CCC).

4.2. Nell'ambito delle procedure di assegnazione di CCC, il Gestore della rete assegna CCC di diversa tipologia, in termini di quantità di potenza, periodo di validità e zona cui si riferiscono, nonché in termini di diverso profilo orario della potenza.

4.3. Le procedure di assegnazione di CCC sono organizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5. A tal fine entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete trasmette all'Autorità una proposta per l'implementazione delle predette procedure concorsuali. L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

4.4. La proposta di cui al precedente comma 4.3 contiene almeno:

a) il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;

b) la descrizione delle tipologie dei CCC di cui al comma 4.2, che il Gestore della rete intende assegnare attraverso predette procedure nel rispetto dei criteri definiti all'art. 5;

c) la descrizione dei limiti di cui al comma 5.5;

d) la stima:

i) dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 relativamente a ciascuna ora dell'anno successivo;

ii) delle distribuzioni percentuali, tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 e per ciascuna ora del medesimo anno, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/2003;

e) la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.

4.5. Entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'art. 4, comma 4.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC, specificando le tipologie di CCC che sono disponibili per l'assegnazione nell'ambito delle predette procedure.

Art. 5.

Criteri per l'organizzazione delle procedure di assegnazione dei CCC

5.1. Il Gestore della rete organizza le procedure di assegnazione dei CCC secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

5.2. Le procedure di assegnazione dei CCC sono configurate come aste simultanee, ascendenti e a sessioni multiple, in cui tutti i CCC sono posti in vendita contemporaneamente.

5.3. Le procedure di assegnazione dei CCC devono massimizzare la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti all'assegnazione dei medesimi CCC, compatibilmente con il rispetto dei limiti di trasporto, stimati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera *d)*, punto *i)*, da parte dei flussi convenzionali, definiti come al successivo comma 5.4, corrispondenti ai medesimi CCC.

5.4. Il flusso convenzionale corrispondente ad un CCC relativo ad una zona è rappresentato, in ciascuna ora, dall'insieme dei transiti conseguenti alla immissione nella zona interessata dell'energia elettrica corrispondente alla potenza cui il CCC si riferisce e al prelievo della medesima energia distribuito tra le diverse zone di rete proporzionalmente alle distribuzioni percentuali nella stessa ora, come previste dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera *d)*, punto *ii)*.

5.5. Le procedure di assegnazione dei CCC devono prevedere dei limiti alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato in immissione in funzione della distribuzione della sua capacità produttiva sul territorio nazionale, al fine di prevenire fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato, sulla base di eventuali indirizzi emanati dall'Autorità.

Art. 6.

Regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC

6.1. La regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo positivo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo negativo, avviene a scelta dell'operatore:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno cui i CCC sono riferiti o, in alternativa;

b) su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC relativo al mese cui la predetta regolazione si riferisce, a seguito di prestazione al Gestore della rete di idonee forme di garanzia.

6.2. La regolazione dei pagamenti in esito alla procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo negativo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo positivo, avviene su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC acquisito nel mese cui la predetta regolazione si riferisce.

6.3. La regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2 avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.

Art. 7.

Destinazione dei ricavi netti e copertura di eventuali oneri

7.1. Il Gestore della rete utilizza la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti all'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per la regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2.

7.2. Qualora, per ciascun mese, la differenza di cui al comma 7.1 non sia sufficiente alla regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2, il Gestore della rete utilizza a tal fine la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti allo svolgimento delle procedure di assegnazione dei CCC relativa al medesimo mese.

7.3. Qualora, per ciascun mese, i ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 risultino positivi, il Gestore della rete provvederà ad accantonare l'ammontare così determinato.

7.4. Qualora, per ciascun mese, i ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 risultino negativi, il Gestore della rete provvederà ad utilizzare l'ammontare accantonato ai sensi del comma 7.3. Nel caso in cui detto ammontare non sia sufficiente, il Gestore della rete utilizza, per la copertura del relativo squilibrio economico, il gettito rinveniente dal corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento.

7.5. I ricavi netti da CCC, per ciascun mese, sono pari alla differenza tra i ricavi e i costi del Gestore della rete in esito alle procedure concorsuali per la cessione dei CCC, alla applicazione del corrispettivo per l'assegna-

zione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, nonché alla regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2 riferiti al medesimo mese.

7.6. Il Gestore della rete comunica all'Autorità entro il 15 marzo di ciascun anno il valore complessivo dei ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 riferiti all'anno precedente. I predetti ricavi sono utilizzati ai fini di una riduzione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione di energia elettrica, a valere sui quattro trimestri successivi dalla comunicazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

8.1. Entro il 15 dicembre 2004 il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validità per l'intero anno 2005, agli operatori di mercato in immissione.

8.2. Entro due giorni dal termine delle assegnazioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validità mensile per ciascun mese dell'anno 2005, agli operatori di mercato in immissione.

8.3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete trasmette all'Autorità una proposta per l'implementazione delle procedure di cui al comma 8.1 e 8.2 nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 8.5 a 8.15. L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

8.4. La proposta di cui al precedente comma 8.3 contiene peraltro:

a) il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;

b) la stima dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 relativamente a ciascun mese dell'anno successivo, nonché la stima delle distribuzioni percentuali tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 e per ciascun mese del medesimo anno, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)* della deliberazione n. 168/2003;

c) la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.

8.5. Entro tre giorni dall'approvazione di cui al comma 8.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC.

8.6. Nell'ambito delle procedure di cui ai comma 8.1 e 8.2 il Gestore della rete assegna CCC con valore di potenza unitario pari a 1 MW, costante nel corso del periodo di validità.

8.7. Relativamente alle procedure di cui al comma 8.1, i CCC possono essere assegnati a ciascun operatore di mercato in immissione per una quantità di potenza che risulti non superiore in ciascuna zona al prodotto tra:

a) CPN;

b) Max $\{[(CPZ_i)/(CPN) - \alpha_i]; 0\}$,

dove:

CPZ_i è il valore medio nel periodo di validità del diritto della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato nella zona i cui il CCC si riferisce;

CPN è il valore medio nel periodo di validità del diritto della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato a livello nazionale;

α_i è pari a $z_i \cdot \chi_i^{\;p_i-2,5}$

z_i, è pari al maggiore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali, per ciascuna ora del periodo di validità del CCC, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera *d)*, punto *ii)*, con riferimento alla zona *i*, cui si riferisce il CCC;

p_i, è il prezzo, espresso in euro/MW/ora, di sollecitazione definito per la tipologia di CCC in esame e rispetto a cui il Gestore della rete chiede, in ciascuna sessione della procedura di assegnazione, agli operatori di mercato in immissione di presentare le quantità di CCC che sono disposti ad acquistare a detto prezzo;

il valore di χ_i, è determinato dal Gestore della rete affinché il valore assunto da α_i, avendo posto il valore di p_i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, sia pari al minore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali per ciascuna ora del periodo di validità del CCC in tutte le zone, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera *d)*, punto *ii)*.

8.8. Il Gestore della rete calcola la quantità di cui al precedente comma 8.7 ponendo il valore di p_i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, e le comunica al relativo operatore di mercato in immissione.

8.9. Le assegnazione di cui al comma 8.1 e 8.2 sono configurate come aste in più sessioni con sollecitazioni di offerte di quantità caratterizzate da prezzi di sollecitazione ascendenti, sequenzialmente indicati dal Gestore della rete, che hanno termine quando le quantità di CCC complessivamente richieste sono non superiori a quelle assegnabili.

8.10. Il prezzo minimo di aggiudicazione è fissato per ognuna delle assegnazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 in 0,5 euro/MW/ora.

8.11. La determinazione del valore della capacità produttiva nella disponibilità di ciascun operatore di mercato in immissione, di cui al comma 8.7, verrà eseguito a partire dai valori medi mensili, tenendo conto che la capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato relativa alle unità di produzione termoelettriche è pari alla potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, ridotta di un coefficiente di indisponibilità media annua definito dal Gestore della rete.

8.12. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 8.1 il Gestore della rete rende disponibili per l'assegnazione CCC, con riferimento a ciascuna zona, in quantità tali per cui i flussi convenzionali di cui al comma 5.4 conseguenti alla predetta assegnazione non eccedano i limiti di trasporto interzonali, stimati dal Gestore della rete ai sensi del successivo comma 8.14, per qualsiasi livello

di assegnazione dei CCC che il medesimo Gestore della rete renderà disponibili per l'assegnazione con riferimento alle altre zone.

8.13. Nel determinare le quantità di CCC disponibili per l'assegnazione in ciascuna zona nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8.12, il Gestore della rete massimizzerà le quantità di CCC assegnabili a partire dalle zone che abbiano registrato i prezzi medi più bassi dell'energia elettrica ceduta sul mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 novembre 2004.

8.14. Nel determinare i limiti di trasporto nell'ambito delle procedure di assegnazione di cui al comma 8.1, il Gestore della rete applicherà quanto previsto al comma 4.4, lettera *d)*, punto *i)*, fatta salva la possibilità di aumentare convenzionalmente il valore dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 che risultino rilevanti per determinare la quantità di CCC assegnabili.

8.15. Le procedure di assegnazione di cui al comma 8.2 avranno ad oggetto CCC per quantità pari in ciascun mese alla differenza tra quanto assegnabile applicando quanto previsto ai commi 8.12 e 8.14 su base mensile e quanto assegnato nelle procedure di cui al comma 8.1:

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed al Gestore della rete;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 novembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A11764

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 2004.

Decadenza della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. (in breve Società italiana cauzioni S.p.A. ovvero SIC S.p.A.), in Roma, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2321).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.A. ovvero SIC S.p.A.), con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la lettera in data 24 novembre 2004 con la quale la Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha espressamente manifestato l'intenzione di rinunciare all'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa nei predetti rami 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. Generale, con riserva di sottoporre tale rinuncia alla delibera del competente organo amministrativo;

Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in data 26 novembre 2004 che ha deliberato la rinuncia all'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. Generale;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.A. ovvero SIC S.p.A.), con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. Generale, con gli effetti di cui all'art. 69, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A11863

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica del Burundi, della Repubblica dell'Iraq, della Confederazione elvetica, della Repubblica dell'Azerbaijan, della Repubblica del Kazakhstan, del Sultanato del Brunei e della Repubblica di Gibuti.

Giovedì 18 novembre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Faustin Ndisabiye, ambasciatore della Repubblica del Burundi.

S.E. Mohammed Mahmoud Al-Amili, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq.

S.E. Bruno Spinner, ambasciatore della Confederazione Elvetica.

S.E. Emil Zulfugar Oglu Karimov, ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaijan.

S.E. Almar Khamzayev, ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan.

S.E. Zainidi Sidup, ambasciatore del Sultanato del Brunei.

S.E. Rachad Farah, ambasciatore della Repubblica di Gibuti, i quali gli hanno presentato le lettere che li accreditano presso il Capo dello Stato.

04A11857

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, firmato a Torino il 29 gennaio 2001.

Il giorno 12 luglio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, firmato a Torino il 29 gennaio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 maggio 2004, n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 2004.

In conformità all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° settembre 2004.

04A11769

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3300
Yen giapponese	137,05
Corona danese	7,4300
Lira Sterlina	0,69010
Corona svedese	8,9510
Franco svizzero	1,5273
Corona islandese	83,65
Corona norvegese	8,1750
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	30,788
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6858
Lira maltese	0,4317
Zloty polacco	4,1744
Leu romeno	37209
Tallero sloveno	239,81
Corona slovacca	39,054
Lira turca	1882500
Dollaro australiano	1,7204
Dollaro canadese	1,5928
Dollaro di Hong Kong	10,3378
Dollaro neozelandese	1,8579
Dollaro di Singapore	2,1800
Won sudcoreano	1390,38
Rand sudafricano	7,7592

Cambi del giorno 6 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3435
Yen giapponese	137,47
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,69180
Corona svedese	8,8992
Franco svizzero	1,5272
Corona islandese	83,99
Corona norvegese	8,1430
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	30,786
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6890
Lira maltese	0,4322
Zloty polacco	4,1707
Leu romeno	38022
Tallero sloveno	239,84
Corona slovacca	39,135
Lira turca	1878300
Dollaro australiano	1,7310
Dollaro canadese	1,6072
Dollaro di Hong Kong	10,4404
Dollaro neozelandese	1,8592
Dollaro di Singapore	2,1955
Won sudcoreano	1398,38
Rand sudafricano	7,6784

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12112 - 04A12113

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agroservice S.n.c.», in Andria, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con D.M. n. 37831 del 15 ottobre 2004 la ditta «AgroService S.n.c.», con sede legale in Andria (Bari), via Camaggio n. 25/A, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A11768

AGENZIA DELLE DOGANE

Nuovi codici di accisa e codici ditta

Con il provvedimento dirigenziale prot. n. 3305/V/ACVCT del 4 novembre 2004 l'Area centrale verifiche e controlli tributi doganali accise - Laboratori chimici, ha comunicato che il giorno 1º gennaio 2005 entrerà in vigore l'armonizzazione dei codici di accisa fra i 25 Paesi dell'Unione europea. Tale armonizzazione consisterà nell'introduzione di un formato standard di codice composto da 13 caratteri alfanumerici, di cui i primi due saranno quelli identificativi dello Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice stesso. Per quanto riguarda l'Italia, e stato deciso di inserire tra tale identificativo e l'attuale codice due zero, in modo da arrivare al complessivo numero di tredici caratteri.

Le istruzioni per l'utilizzo della nuova codifica identificativa e per lo smaltimento di eventuali scorte di etichette per prodotti alcolici, con l'indicazione del codice attualmente in vigore, nonché di documenti DAA e DAS, già prestampati con i vecchi codici, giacenti presso gli operatori, sono contenute nel citato provvedimento prot. n. 3305/V/ACVCT, nonché nel provvedimento prot. n. 3702/V/ACVCT del 3 dicembre 2004, disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, http://www.agenziadogane.gov.it/.

04A11972

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midarine»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1042 del 16 novembre 2004

Medicinale: MIDARINE.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale 00212840235

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 243 del 13 maggio 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è rettificata la data della pubblicazione che varia:

da: 13 marzo 2004;

a: 13 maggio 2004.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1043 del 16 novembre 2004

Medicinale: VERAPAMIL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza - Milano, Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda via Paracelso, 16, cap 20041, Italia, codice fiscale 01312320680

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.l.C. n. 772 del 30 luglio 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

la dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale»;

il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 031228012\G a A.I.C. n. 031228012;

il numero A.I.C. della confezione da: AIC n. 031228024\G a A.I.C. n. 031228024;

la denominazione del medicinale da: «VERAPAMIL» a «VERAPAMIL HEXAL».

È inoltre rettificato lo standard-terms della confezione A.I.C. n. 031228012/G che varia da: «80 mg compresse rivestite» 30 compresse a «80 mg compresse rivestite con film» 30 eompresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miozac»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1045 del 16 novembre 2004

Medicinale: MIOZAC.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palomonte - Salerno, Nucleo industriale, cap 84020, Italia, codice fiscale 02580140651.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 033609013 - «12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml varia a: «250 ml/20 ml soluzione per infusione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A11792

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citophase»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 1050 del 16 novembre 2004

Medicinale: CITOPHASE.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica della composizione qualitativa del materiale di costruzione del flaconcino di solvente:

da: vetro chiaro tipo I;

a: flacone in polietilene a bassa densità,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029516034 - « 50000 UI/ML collirio, polvere e solvente per soluzione» flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1053 del 16 novembre 2004

Medicinale: CITOPHASE.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, cap 20019, Italia, codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario del flaconcino della polvere liofilizzata da:

vetro ambrato Tipo III (Ph. Eur. moderata resistenza idrolitica);

a: Vetro ambrato Tipo I (Ph. Eur. elevata resistenza idrolitica), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029516034 - 50000 UI/ml collirio, polvere e solvente per soluzione flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11782 - 04A11790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolastina»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1051 del 16 novembre 2004

Medicinale: PROLASTINA.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legate e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031480015 - flac. polv. soluz. 500 mg + flac. solv. ev 20 ml varia a: «500 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere +1 fiala solvente 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031480027 - «1000 mg/40 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml varia a: «1 g/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 40 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per a confezione «flac. polv. soluz. 500 mg + flac. solv. ev 20 ml» (A.I.C. n. 031480015), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11791

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestopan»

Con la determinazione n. R.M.576/D6 del 23 novembre 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DIGESTOPAN:

30 capsule - A.I.C. n. 018808042;

50 capsule - A.I.C. n. 018808055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

04A11975

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401289/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 1 0 *

€ 0,77